



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/07/2002

DECRETO DEL PROVVEDITORE REGIONALE OO.PP. 16 aprile 2002, n.4276 Art. 81 del D.P.R. n° 616/77 e art. 3 del D.P.R. n° 383/94 e successive modifiche ed integrazioni - Progetto EniPower Trasmissione s.p.a. - Elettrodotto da stazione elettrica di Brindisi a stazione elettrica di Pignicelle.

IL PROVVEDITORE

OGGETTO: Art.81 del D.P.R. n° 616/77 e art. 3 del D.P.R. n° 383/94 e successive modifiche ed integrazioni - Elettrodotto a 380 kV in doppia terna trinata, tratto aereo e in cavo, dalla Stazione Elettrica annessa alla Centrale EniPower di Brindisi alla Stazione Elettrica a 380 kV TERNA di Pignicelle - Stazione elettrica di collegamento aereo - cavo di Brindisi.

VISTO

- il capo II della legge 24/11/2000 n°340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;
- gli articoli 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n° 383, regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale che, in attuazione dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977, ha previsto, nell'ipotesi in cui l'accertamento di conformità urbanistico-edilizio dei progetti riguardanti tali opere dia esito negativo oppure l'intesa Stato-Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il ricorso all'istituto della "Conferenza di Servizi";
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 4295/25 in data 4 giugno 1996 con cui la competenza all'accertamento della conformità urbanistica deve intendersi compresa nelle attribuzioni del Provveditorato alle OO. PP. relativamente agli interventi di interesse statale ricadenti nell'ambito della loro competenza territoriale e funzionale;
- i verbali delle Conferenze di Servizi, svoltesi sull'opera in argomento rispettivamente in data 23 ottobre 2001 e 22 novembre 2001, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 383/1994, che nel presente Decreto si intendono interamente richiamati per costituirne parte integrante;
- il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20 dicembre 2001, del quale qui di seguito si riportano le conclusioni;

"... Pertanto, preso atto delle comunicazioni allegate al presente verbale, per fame parte integrante, pervenute alla data odierna da parte delle Amministrazioni, Enti e Soggetti interessati, ed in particolare la nota n° 89/SP/671 in data 19/12/2001 dell'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia che ha comunicato "... che è intenzione della G.R. chiarire che le modifiche alla perimetrazione, apportate in sede di conferenza di servizi per la conclusione del procedimento istitutivo del Parco Nazionale Regionale in oggetto, ivi compresa l'applicazione delle norme di salvaguardia provvisorie, saranno operative dalla data di pubblicazione sul BURP della delibera di adozione del disegno di legge definitivo", nonché del parere espresso dal Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e Assetto del

Territorio - con fax in data 20/12/2001, che ha confermato il parere espresso nella precedente conferenza di servizi tenutasi in data 23/10/2001;

- visti i pareri favorevoli dei presenti alla Conferenza di Servizi subordinati all'esito favorevole della procedura di V.I.A. richiesta all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso, espressi dalle Amministrazioni ed Enti presenti, tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta, previsti dalle leggi statali e regionali;

tenuto conto che il Settore operativo per la Provincia di Brindisi riferirà, con la propria relazione istruttoria, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio sulla domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio ai sensi e per gli effetti del Testo Unico n° 17751933, non appena perverranno gli atti integrativi richiesti in sede di Conferenza di Servizi del 22/11/2001;

richiamate le conclusioni del verbale della Conferenza di Servizi in data 22/11/2001 che di seguito si riportano: "Ravvisata la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla base della documentazione pervenuta, le Amministrazioni presenti all'unanimità, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 14 ter della legge 241/90 come modificato dall'art. 11 della legge 340/2000, convengono di prorogare il termine per la conclusione del procedimento fissando la nuova data per la Conferenza di Servizi per il giorno giovedì 20 dicembre 2001";

tenuto conto che gli Uffici VIA e Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, assenti alla presente Conferenza di Servizi, non hanno espresso le determinazioni di competenza e richiamato, altresì, il comma 7 dell'art. 14 ter della legge n° 241/90, come modificato dall'art. 11 della L. 340 /2000 che recita: "Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi";

le Amministrazioni presenti giungono alla determinazione unanime di conclusione del procedimento di cui trattasi, esprimendosi favorevolmente in ordine al perfezionamento dell'intesa Stato-Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 383/1994, con l'emanazione del provvedimento autorizzativo che recepirà quanto assunto da questa Conferenza di Servizi, se entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente verbale di determinazione di conclusione del procedimento, le Amministrazioni, Enti e Soggetti interessati non abbiano notificato il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbiano impugnato la determinazione conclusiva della presente Conferenza di Servizi"

CONSIDERATO

CHE, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, con nota n° 13793 in data 21 dicembre 2001 è stata trasmessa copia conforme del verbale della conclusiva Conferenza di Servizi, svoltasi in data 20/12/2001, alle Amministrazioni ed Enti interessati;

CHE con nota n° 14/102/LOG in data 17 gennaio 2002 il Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale "Campania" ha comunicato che "per quanto riguarda la Regione Puglia le competenze previste dalla legge 898/76 sono state devolute al Comando Militare "Regionale" con sede a Bari (in attuazione del D.Lgs. 214/00);

CHE con nota n° 13845 in data 1 febbraio 2002 il Funzionario Tecnico Designato per la Provincia di Brindisi, esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla EniPower Trasmissione S.p.A. con nota LSNT/142 del 18 dicembre 2001 ha comunicato che "dall'esame della stessa si osserva che sono riportati degli edifici, contraddistinti con la denominazione "Edificio disabitato" e "Edificio abitato per poche ore al giorno" insistenti interamente tra la fascia delimitata dalle isolinee di colore rosso, riportanti il valore del campo magnetico 1 µT ottenuto alla distanza di 36 metri dall'asse linea.

Pertanto, allo stato la documentazione agli atti, non risultano rispettati i limiti dettati dal D.P.C.M. 23/04/1992 all'art. 5, che fissa la distanza minima di 28 metri da osservare da qualunque conduttore della linea rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati.

Allo scopo di consentire a questo Ufficio di esprimere il parere di competenza, si rende necessario che la TAV. n° 04-ED-E-41369, indicante i limiti del D.P.C.M. 23/04/1992, venga opportunamente completata con la indicazione della distanza da qualunque conduttore della linea rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, unitamente ad una specifica relazione dalla quale possa evincersi l'avvenuta osservanza al citato D.P.C.M.;

CHE con nota n° RFC/226/552/336/2001 in data 28 febbraio 2002 il Comando Reclutamento e Forze di Completamento "PUGLIA" ha comunicato il seguente parere: "Nulla-osta, per quanto di competenza di questa Forza Armata, alla realizzazione dell'opera in oggetto e di cui alla documentazione tecnica pervenuta a corredo della lettera in riferimento, così come specificato nella attestazione allegata";

CHE con nota LP/VT/010 in data 5 marzo 2002 la EniPower Trasmissione S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CHE con relazione istruttoria in data 3 aprile 2002 il Funzionario Tecnico Designato per la Provincia di Brindisi, con riferimento alla domanda n° LT/VT/119 del 18/09/2001, presentata dalla EniPower Trasmissione S.p.A. ai sensi degli artt. 111 e seguenti del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici e successive modificazioni, intesa ad ottenere il rilascio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Decreto di autorizzazione, nel considerare quanto segue:

"che dall'esame della documentazione pervenuta, si è potuto appurare che sono state soddisfatte le prescrizioni indicate nella relazione istruttoria di questo Settore del 04/10/2001; infatti negli elaborati sono stati evidenziati con cerchietto nero continuo i fabbricati adibiti ad abitazione o ad attività con tempi di percorrenza prolungati, e con cerchietto nero tratteggiato i fabbricati adibiti ad attività con tempi di permanenza per poche ore al giorno; si prende atto che le vecchie palazzine Enichem ubicate sotto la costruenda linea elettrica, contrassegnate sugli elaborati con un asterisco, "sono da ritenersi INABITABILI ed INAGIBILI per qualsiasi destinazione d'uso" così come recita l'attestazione in data 07/06/2001 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio - Comune di Brindisi, la cui copia è stata trasmessa, brevi mani, dalla Società EniPower Trasmissione S.p.A. a quest'Ufficio;

peraltro è stata esibita, brevi mani, la copia della nota n° 3963 in data 02/08/2001 del Consorzio dello Sviluppo Industriale e Servizi Reali alle Imprese (S.I.S.R.I.) di Brindisi, nel quale si legge: "circa le vecchie palazzine EniChem, poste lungo il tracciato proposto, questo Consorzio si impegna, una volta in possesso, a seguito di permuta in via di perfezionamento, ad interdirlle l'utilizzo in modo perpetuo. Al riguardo si segnala che le stesse sono disabitate e inabitabili e non potranno essere riutilizzate perché urbanisticamente incompatibili" A tal fine la Società proponente dovrà trasmettere analogo dichiarazione di impegno da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà";

ha espresso il seguente parere:

"Si conferma il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia tema trinata, tratto aereo e in cavo, di cui al tracciato definito in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 22/11/2001, dalla Stazione Elettrica annessa alla Centrale EniPower di Brindisi alla Stazione Elettrica a 380 kV Tema di Pignicelle, unitamente alla Stazione Elettrica di collegamento Cavo-aereo nel Comune di Brindisi, tenuto conto di quanto "considerato" e fatto salvo:

1. l'esito favorevole della procedura concernente l'applicazione del D.Lgs. 334/1999, relativo ad attività a rischio di incidente rilevante, relativamente alla parte di elettrodotto stralciato interno allo stabilimento, avviata con istanza n° LP/LM/04 in data 14/02/2002 della EniPower Trasmissione S.p.A. presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ed all'Ispettorato Interregionale dei VV.F. per la Puglia e la Basilicata;

2. l'emanazione e le eventuali condizioni e/o prescrizioni del Decreto Provveditoriale di perfezionamento dell'intesa Stato-Regione, a conclusione dell'iter di accertamento della conformità urbanistica dell'opera in argomento ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 383/1994 per l'intero elettrodotto ad eccezione del tratto stralciato "interno allo stabilimento individuato sulla corografia 00-EB-E-92947 dal VT2 al VT1" di cui al verbale della conferenza di servizi in data 22/11/2001;

3. l'esito della pubblicazione mediante avviso, al pubblico, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in osservanza dell'art.111 del Testo Unico n° 1775/1933, della documentazione ivi indicata;

CHE con nota n° 86 in data 3 aprile 2002 la Società EniChem ha comunicato alla EniPower Trasmissione S.p.A. che: "Le palazzine del Villaggio in Contrada Pandi, sono state dichiarate inabitabili e inagibili dal Comune di Brindisi con ordinanza di sgombero n° 12 del 30/4/81, per la vicinanza agli impianti industriali e ad una estesa palude; quanto sopra viene attestato da "certificato di inabitabilità e inagibilità" rilasciato dal Comune di Brindisi il 7 giugno 2001, che si allega in copia. Pertanto l'EniChem ne ha interdetto l'uso per sempre.

Essendo in corso di perfezionamento la vendita delle aree sulle quali insistono le palazzine al Consorzio SISRI, quest'ultimo si è impegnato, nell'accordo di compravendita, a demolirle non appena ne sarà entrato in possesso.

Dal 1 gennaio 2002 l'EniChem ha conferito a Polimeri Europa S.r.l. il ramo d'azienda relativo alle attività dell'area industriale di Brindisi, comprendente in particolare anche le palazzine.

Quest'ultima Società è pertanto subentrata a tutte le obbligazioni assunte dall'EniChem nei confronti del Consorzio, ivi incluso il divieto assoluto di utilizzo fino alla demolizione";

CHE a seguito della predetta nota, il Settore Operativo della Provincia di Brindisi con nota n° 3708 del 8 aprile 2002 ha comunicato che nulla osta al rilascio del provvedimento finale di accertamento della conformità urbanistica;

CHE in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 554/99, si è provveduto a pubblicare, come da documentazione in atti, gli avvisi di convocazione, le modalità di consultazione degli atti progettuali e dei verbali delle Conferenze di Servizi, sia presso l'Albo Pretorio del Comune di Brindisi, sia su quotidiani a diffusione nazionale e regionale;

CHE alla data del presente provvedimento non è stata notificata alcuna formale opposizione alle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi;

CHE, pertanto, sussistono i presupposti per emettere il Decreto Provveditoriale di perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994 sull'opera indicata in oggetto;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 383 del 18 aprile 1994 si procede al perfezionamento dell'intesa Stato-Regione sul seguente progetto della EniPower Trasmissione S.p.A.: "Elettrodotto a 380 kV in doppia terna trinata, tratto aereo e in cavo, dalla Stazione Elettrica annessa alla Centrale EniPower di Brindisi alla Stazione Elettrica a 380 kV TERNA di Pignicelle - Stazione elettrica di collegamento aereo-cavo di Brindisi" ad eccezione del tratto stralciato "interno allo stabilimento individuato sulla corografia 00-EB-E-92947 dal VT2 al VT1" di cui al verbale della conferenza di servizi in data 22/11/2001.

Art. 2

Copia conforme del presente decreto dovrà essere trasmessa a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati alla Conferenza di Servizi.

Art. 3

La EniPower Trasmissione S.p.A. è tenuta ad adempiere, in fase di redazione del progetto esecutivo,

alle prescrizioni contenute nei pareri e nelle note allegate ai verbali delle Conferenze di Servizi costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 340/2000, il presente Decreto, unitamente all'estratto della VIA, dovrà essere pubblicato, a cura e spese della EniPower Trasmissione S.p.A., nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e in un quotidiano a diffusione nazionale.

Bari 16 aprile 2002

Il Provveditore

(Dott. Ing. Francesco MUSCI)

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
